

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 4823/2011, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da Banca Popolare di Marostica s.c.p.a. a r.l.

con l'avv. Angela Florio di Vicenza

nei confronti di

Fallimento Interstudio Consulenze Assicurative sas di BENETTI Flaminio & C., in persona del Curatore dr.ssa Antonia Pivetta

con l'avv. Mauro Meneghini di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che il contratto di conto corrente sia astrattamente opponibile al Fallimento, atteso che la firma del legale rappresentante della società fallita (riportata nell'intestazione del contratto) è stata apposta (in data apparente del 22.12.2006, che corrisponde alla data della prima operazione contabilizzata sul conto corrente), in epoca certo anteriore al fallimento (14.3.2011), atteso che il sig. Flaminio BENETTI è deceduto in data 18.8.2010;

ritenuto, tuttavia, che la data del contratto potrebbe essere computabile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., solo dal 18.8.2010, data del decesso del sottoscrittore;

rilevata la mancanza di sottoscrizione da parte della Banca dello stesso contratto;

ritenuto peraltro che la produzione in giudizio del contratto, da parte di chi vi abbia ommesso la firma, ne costituisca l'equivalente, tuttavia con l'effetto che, ai fini della piena opponibilità al terzo, questa si sposti alla data della produzione in giudizio (il 1°3.2011), di poco anteriore al fallimento (14.3.2011), sennonché l'anteriore morte del sottoscrittore rappresentante la controparte ne precluderebbe la conclusione ad ogni effetto, salvi gli effetti contabili del rapporto di c/c, ai fini della prova del credito;

ritenuto che la prova del credito attoreo possa ben configurarsi attraverso la ricostruzione del rapporto operabile sulla base dell'estratto conto integrale, prodotto sub doc. n. 5 dell'opponente;

considerato che il Curatore non ha contestato specificamente alcun negozio sottostante le poste contabilizzate, benché ciascuna di esse riportasse tutti gli estremi identificativi della relativa operazione generatrice, con particolare riferimento alla posta iniziale di € -277.952,86, originata da un dettagliato giroconto, di cui il Curatore non ha chiesto l'esibizione dei documenti sottostanti, ed ha invece solo posto genericamente in dubbio la voce di addebito;

ritenuto che, nel presente giudizio, non siano ammissibili domande riconvenzionali in funzione di recupero di attivo, atteso che: a) il tema della decisione (thema decidendum) è delimitato dall'art. 98, co. 2, l.f. (il credito non ammesso in tutto o in parte); b) l'art. 99, co. 5, l.f., come contenuto della memoria difensiva della parte convenuta, a pena di decadenza, non prevede la domanda riconvenzionale, per cui quest'ultima deve ritenersi esclusa nei processi endofallimentari; c) verosimilmente, il curatore non potrebbe utilizzare il decreto del tribunale per fondare una azione esecutiva, come titolo esecutivo extraconcorsuale, stante il disposto dell'art. 96, ult. com., l.f.; d) comunque, il giudizio di opposizione si conclude con un decreto inidoneo a produrre giudicato, posto che l'efficacia del decreto è circoscritta all'ambito endoconcorsuale; e) il decreto non dovrebbe costituire titolo esecutivo in favore del curatore;

ritenuto, quindi, che il credito attoreo debba essere ammesso al passivo, depurato degli interessi ultralegali calcolati nel periodo, posto che il contratto, non sottoscritto dalla Banca, e prodotto in giudizio dopo la morte del sottoscrittore, a rigore non si è mai concluso, cosicché neppure la clausola sugli interessi ultralegali (ex art. 1284 c.c.) è opponibile ai terzi;

ritenuto che il credito debba essere ridotto del solo importo di € 3.606,74, relativo all'unica compensazione che la Banca attrice, per sua stessa ammissione e rinuncia, non poteva effettuare;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Fallimento;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie l'opposizione e per l'effetto ammette al passivo il credito attoreo, di € 539.092,99, de-

purato degli interessi ultralegali dall'inizio del rapporto;

manda al Curatore per l'opportuna variazione dello stato passivo, previo ricalcolo del credito;

condanna il Fallimento Interstudio Consulenze Assicurative sas di BENETTI Flaminio & C. al pagamento delle spese della presente fase, in favore di Banca Popolare di Marostica s.c.p.a. a r.l., liquidate in complessivi e forfetari € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 19.7.2012.

*

IL CASO.it